



COMUNE DI ALA
– Provincia di Trento -

DISCIPLINARE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE
IN FORMA TELEMATICA OPPURE MISTA

Approvato con delibera della giunta comunale n. 69 del 1 luglio 2024

Articolo 1

1. Il sindaco, gli assessori, il segretario generale o il suo eventuale sostituto, nonché i funzionari, i consulenti, gli esperti e i rappresentanti di enti e organismi eventualmente invitati, possono partecipare alle sedute della giunta comunale collegandosi tra loro in modalità telematica da luoghi diversi rispetto alla sede istituzionale del comune di Ala.
2. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche la Giunta si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e della segretezza.
3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
4. In caso di sedute a distanza in forma telematica, di alcuni dei membri dell'organo collegiale o di tutti, le stesse si intendono convenzionalmente effettuate presso la sede comunale.

Articolo 2

1. La partecipazione a distanza alle riunioni della giunta comunale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie, quindi il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Sono considerate tecnologie idonee: la teleconferenza, la videoconferenza e la web conference, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati.

Articolo 3

1. Il sindaco – o chi è momentaneamente chiamato a presiedere la riunione della giunta comunale – indica ai componenti le modalità di svolgimento della seduta.
2. È ammesso lo svolgimento della riunione della giunta comunale in forma telematica oppure mista (con la compartecipazione di soggetti in presenza e in modalità telematica).

Articolo 4

1. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati per lo svolgimento delle sedute in forma telematica o mista devono assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - a) visione degli atti della riunione;

- b) intervento nella discussione;
 - c) votazione palese.
2. La visione degli atti può essere garantita anche con il caricamento nell'area riservata degli assessori o tramite accesso da remoto ai gestionali dell'ente appositamente dedicati.

Articolo 5

1. La piattaforma individuata per la riunione della giunta comunale in forma telematica oppure mista deve essere idonea e utile allo scopo (ad es: GoogleMeet, Skype, Zoom, ecc.).

Articolo 6

1. Per la validità delle sedute della giunta comunale in forma telematica o mista restano fermi i requisiti di validità per l'adunanza in forma ordinaria, così come per i quorum deliberativi.

Articolo 7

1. Per il computo del numero legale si sommano al/i componente/i presente/i fisicamente nella sala ove si svolge la seduta della giunta comunale, il/i componente/i collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del comune, o solo questi ultimi in caso di sedute della giunta comunale svolte esclusivamente in modalità telematica.
2. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al segretario comunale verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti mediante appello.
3. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della giunta che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza.
4. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta, per un massimo di trenta minuti, e/o rinviata. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
5. L'appello sarà ripetuto ogni volta che vi sia la necessità di accertare la sussistenza del numero legale.
6. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese per appello nominale.

Articolo 8

1. Il collegamento in teleconferenza deve essere idoneo e sufficiente:
 - a) a garantire la massima riservatezza e segretezza possibile delle comunicazioni qualora sia previsto;
 - b) a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti della giunta comunale che intervengono in videoconferenza;
 - c) a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - d) a consentire al segretario generale o vice segretario generale di percepire chiaramente l'ordine della discussione e quanto è deliberato nel corso della seduta;
 - e) a consentire a tutti i componenti della giunta comunale di partecipare alla discussione con la visione degli atti della seduta e alla regolare votazione palese sugli argomenti all'ordine del giorno.